



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1084 DEL 30 NOV. 2022

Oggetto: Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera **Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata** ed il **Gruppo Archeologico Romano APS** per attività di conservazione e promozione del patrimonio storico – artistico dell'Azienda Ospedaliera.

Esercizio 2022 Conto _____

Centro di Costo _____

Sottoconto n° _____

Budget:

- Assegnato € _____

- Utilizzato € _____

- Presente Atto € _____

- Residuo € _____

Ovvero schema allegato Scostamento Budget NO SI

Il Direttore della UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale

Dr. Pasquale Ferrari

Data... 18/11/22

U.O.C. Conservazione Valorizzazione Patrimonio Immobiliare - Storico

Estensore Dr.ssa Cinzia Martini

Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Cinzia Martini

Il Direttore della U.O.C. Conservazione Valorizzazione Patrimonio Immobiliare - Storico

Dr.ssa Maria Luisa Velardi

Data 16.11.22 2022 Firma Proposta n° 1149 del 17 NOV. 2022

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Data 30/11/2022

IL DIRETTORE SANITARIO

Patrizia Maggini

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Data 29/11/2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Alberto Fiore

Gli estremi della registrazione e della data di pubblicazione sono riportati nell'ultimo foglio allegato alla presente delibera.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. CONSERVAZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - STORICO

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e s.m.i.;

PREMESSO che L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata dispone di un proprio patrimonio ai sensi dell' art.5 del Decreto Legislativo n.502/92 e s.m.i., secondo il regime della proprietà privata, ferme restando le disposizioni di cui all' art.830, secondo comma, del Codice Civile;

che sulle aree o negli edifici di proprietà dell'Azienda Ospedaliera sono presenti notevoli beni mobili ed immobili di alto valore archeologico, storico artistico ed architettonico, e che la stessa Azienda, sin dalla sua costituzione, ha curato la conservazione e la valorizzazione di tutto il patrimonio, sottoposto a vincolo di tutela, nelle modalità del Codice Beni Culturali, D.Lgs. N.42/2004 e s.m.i. promovendo nel corso del tempo, varie attività finalizzate ad ampliare la conoscenza dei beni presenti nel proprio territorio;

CONSIDERATO che tale patrimonio, connesso alle funzioni istituzionali dell'Azienda, viene monitorato al fine di tutelarne l'integrità ed impedirne il degrado, onde evitarne il danno artistico nonché quello economico, di cui l' Azienda potrebbe trovarsi a dover rispondere in ottemperanza con quanto disposto dal D.Lgs. N. 42 del 22.01.2004;

che in data 06.10.2021 l'Associazione Gruppo Archeologico Romano APS, tramite loro protocollo n. 56-2021 ricevuto tramite posta certificata da questa Azienda, ha confermato la volontà di stipulare con questo Ospedale una convenzione, finalizzata a mettere in atto una serie di attività incentrate sulla conservazione e la promozione del patrimonio archeologico e storico- artistico dell'Azienda medesima;

che la UOC Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare - Storico, ritenendo utile e proficua l'attività di che trattasi, ha predisposto uno schema di Convenzione, atto a disciplinarne i rapporti, approvato con delibera n. 601/DG del 19.10.2021;

che la suddetta convenzione, perfezionata e formalizzato tra le parti, secondo quanto espresso all'art.3, aveva durata annuale e dunque ha visto la sua naturale scadenza il 18.10.2022;

VISTO le proficue attività svolte dall'Associazione G.A.R., sia sul fronte della conservazione dei siti archeologici, che su quello della promozione attraverso le numerose visite guidate, proposte alla cittadinanza;

la volontà dell'Associazione Gruppo Archeologico Romano APS di stipulare con questo Ospedale una nuova convenzione, espressa tramite loro protocollo n.81/22

del 11.11.2022, ricevuto da questa Azienda tramite posta certificata il 15.11.2022, di cui al protocollo interno n.43544/22;

RITENUTO

opportuno predisporre un nuovo schema di convenzione, per ulteriori 12 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, al fine di far proseguire ai volontari dell'Associazione G.A.R. le attività già poste in essere ed indirizzate alla valorizzazione del patrimonio archeologico e storico- artistico di questo Ospedale;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza e totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell' art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare il nuovo schema di convenzione tra l'Associazione Gruppo Archeologico Romano APS e l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliera San Giovanni Addolorata;
- di nominare la Dr.ssa Cinzia Martini responsabile del procedimento;

IL DIRETTORE DELLA UOC
(Dott.ssa Maria Luisa Velardi)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

IN VIRTU'

dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25 febbraio 2021;

PRESO ATTO

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge del

20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il parere favorevole Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; ritenuto di dover procedere

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.

La U.O.C. Affari Generali e gestione amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n.4 pagine, compreso il frontespizio, di n. 1 foglio di registrazione e pubblicazione nonché di n.1 allegato così composto:
allegato n.1 di n. 5 fogli.


IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Tiziana Frittelli

**CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE ALLA TUTELA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO,
ARCHEOLOGICO, ARCHITETTONICO, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE**

Tra

L'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni-Addolorata (d'ora in avanti denominata "Azienda") con sede in Roma, via dell'Amba Aradam 9, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Tiziana Frittelli

e

L'Associazione Gruppo Archeologico Romano O.N.L.U.S. (d'ora in avanti denominata "Associazione"), con sede in Roma, Via Contessa di Bertinoro 6, nella persona del Presidente e Rappresentante legale Dott. Gianfranco Gazzetti

PREMESSO

- che l'Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata dispone di un proprio patrimonio ai sensi dell'art.5 del Decreto Legislativo n.502/92 e s.m.i., secondo il regime della proprietà privata, ferme restando le disposizioni di cui all'art.830, secondo comma, del Codice Civile;
- che la stessa, sin dalla sua costituzione, ha curato la conservazione, tutela e valorizzazione di tutto il patrimonio mobile ed immobile sottoposto a vincolo di tutela, nelle modalità del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 (Codice Beni Culturali) e che negli anni ha promosso attività finalizzate ad ampliare la conoscenza dei beni presenti nel proprio territorio;
- che il Gruppo Archeologico Romano è una associazione di volontariato fondata nel 1963 da Ludovico Magrini, e sin dalla sua nascita ha operato nell'ambito della tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico, paesaggistico ed ambientale in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali, le Soprintendenze, gli Enti locali e tutti gli altri soggetti pubblici e privati che perseguono finalità analoghe e complementari;
- che l'Associazione, riconosciuta dal 1997 come organizzazione non lucrativa di utilità sociale, è iscritta nel Registro Regionale del Volontariato e nell'elenco delle Organizzazioni di volontariato del Dipartimento di Protezione Civile;
- che l'Associazione, al fine di contribuire alla promozione e piena conoscenza dei suddetti siti archeologici, è disponibile a fornire gratuitamente attrezzatura didattica consistente in pannelli didattici, autoportanti, depliant, e visite guidate programmate, avvalendosi del contributo dei propri soci più qualificati e di quelli più attivi;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Scopo della presente Convenzione è quello di proseguire l'azione di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico-artistico ed architettonico di proprietà dell'Azienda attraverso attività di divulgazione e conoscenza dei propri siti, nonché di attività di volontariato finalizzate alla manutenzione ordinaria degli stessi.
2. L'attività dell'Associazione pertanto prevede:
 - organizzazione di visite guidate, seminari, giornate di studi ed eventi;
 - sviluppo di progetti ed attività di ricerca;
 - coinvolgimento delle Università e delle scuole di ogni ordine e grado;
 - organizzazione di eventi di apertura;
 - manutenzione ordinaria delle aree: ripulitura (pulizia e sanificazione) e valorizzazione;
 - attività di restauro da parte di restauratori specializzati, il cui curriculum sarà sottoposto alla Soprintendenza e deve prevedere in prima istanza la formazione di cui al D.M. 87/2009, e nel rispetto degli artt. 29 c.6 e 182 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., deve possedere le competenze di cui all'art.1 del D.M. 86 del 26 maggio 2009;Qualunque intervento come sopra descritto dovrà essere concordato con il Direttore della UOC Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare-Storico che curerà l'organizzazione dello stesso.
3. Salvo quanto potrà essere definito successivamente tra le parti per specifici eventi:
 - le attività dell'Associazione verranno svolte sempre sulla base delle sole disponibilità dei volontari coinvolti e a titolo gratuito;
 - le attività ricomprese nella presente Intesa non comporteranno alcun onere a carico dell'Azienda, a fronte dell'assunzione di nessun impegno vincolante da parte dell'Associazione, nonché trattasi di attività di volontariato
4. L'Azienda, previa valutazione delle richieste inviate dall'Associazione, si rende disponibile a rilasciare gli eventuali permessi necessari ed il patrocinio gratuito per le iniziative richiamate nel presente documento.
5. Le attività sopra descritte sono aperte a tutti i cittadini e potranno essere svolte dall'Associazione anche insieme ad altre realtà associative, purché accomunate dalla medesima ispirazione e obiettivo finale, nonché previa autorizzazione da parte dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata.

Art. 2

Programmazione attività

Il programma, concordato tra le parti contraenti e definito con il Direttore di U.O.C. Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare-Storico si articola come segue:

1. apertura programmata con visite guidate dei siti storici;
2. produzione e collocazione in loco di pannelli didattici autoportanti;

3. produzione di materiale informativo e didattico;
Per le attività di promozione e ufficio stampa l'Associazione si avvale degli uffici dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata.

Tutte le attività citate sono visionate ed approvate dalla Direzione della U.O.C. Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare-Storico.

Le attività dei punti 2 e 3 , per quanto attiene ai costi, non sono in nessun caso a carico dell'Azienda Ospedaliera, ma a carico dell'Associazione Gruppo Archeologico Romano APS.

Art. 3

Durata

La convenzione ha validità di un anno dalla sottoscrizione del presente atto ed è rinnovabile.

Art. 4

Obblighi e Responsabilità

L'Associazione garantirà la copertura assicurativa contro gli infortuni per la responsabilità civile contro terzi utilizzando la forma dell'associazione temporanea dei visitatori

Art. 5

Modifiche alla Convenzione

Le Parti convengono, espressamente, che ogni variazione e/o modificazione della presente Convenzione dovrà essere approvata mediante atto scritto.

La mancata applicazione, anche reiterata, di una o più pattuizioni stabilite nelle clausole contemplate dalla presente Convenzione, non potrà interpretarsi quale abrogazione tacita delle stesse.

Art. 6

Comunicazioni

Ogni comunicazione o richiesta, riferibile alla presente convenzione, dovrà essere effettuata per iscritto all'altra Parte presso le sedi, così come indicate in epigrafe, o presso altro indirizzo comunque comunicato per iscritto dalla Parte interessata.

Art. 7

Responsabilità

In nessun caso una Parte contraente potrà essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 8

Gerarchia delle norme regolatrici e disciplina applicabile

I rapporti tra le Parti sono regolati in via gradata:

- dalle clausole del presente atto, nonché dai documenti richiamati in ogni parte del medesimo;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni in materia di contratti ed accordi di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui al punto precedente.

Art. 9

Risoluzione

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, avranno facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 C.C. , in caso di mancato o inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni nella stessa previste.

Inoltre, la presente Convenzione si considererà risolta nel caso il cui le Parti:

- adottino un comportamento contrario ai doveri di correttezza e di diligenza nell'esecuzione della presente Convenzione;
- compiano fatti e/o atti lesivi dell'immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna.

Art. 10

Oneri fiscali derivanti dalla presente convenzione

Il presente accordo, redatto nella forma della scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, soltanto in caso d'uso.

Art. 11

Foro Competente

Per qualsiasi controversia dovesse eventualmente insorgere tra le Parti aderenti alla presente Convenzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 12

Privacy

Le Parti si obbligano reciprocamente al puntuale rispetto delle norme e degli obblighi di riservatezza e sicurezza prescritti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, pertanto, i dati ritenuti personali, indispensabili per l'attività oggetto della presente Convenzione, saranno esclusivamente utilizzati per l'integrale esecuzione della stessa.

Art. 13
Trattative

Le Parti dichiarano espressamente che la presente Convenzione è stata oggetto di trattative, interamente ed in ogni singola sua parte.

Non trovano, quindi, applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima da parte dei due attori convenuti.

Per l'approvazione generale ed accettazione specifica ai sensi dell'art. 1341 del C.C.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Azienda Ospedaliera
San Giovanni-Addolorata

Il Direttore Generale
Dott.ssa Tiziana Frittelli

Per il Gruppo Archeologico Romano APS

Il Presidente
Dott. Gianfranco Gazzetti

**PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE**

N. PROPOSTA DEL	1149 DEL 17.11.2022
N. DELIBERAZIONE DEL	1084 DEL 30.11.2022

La presente Deliberazione viene pubblicata per esteso nell'Albo Pretorio on-line Aziendale in data **30.11.2022** ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e
gestione amministrativa ALPI o
Funzionario incaricato